



## **Trasferimenti unilaterali e bigenitorialità nell'ordinanza Cassazione n. 4110/2026: tra giudizio di legittimità e letture sociologiche del conflitto familiare**

**di Avv. Barbara Lanza**

L'ordinanza n. 4110 del 2026 della Corte di Cassazione affronta il tema del trasferimento di un genitore con la prole, senza il necessario consenso dell'altro, sottraendolo a schematismi interpretativi che riducono il principio della bigenitorialità ad un parametro quantitativo o territoriale. La pronuncia ha valorizzato, invece, una concezione della responsabilità genitoriale fondata non sulla mera prossimità geografica tra il minore e ciascun genitore, ma sulla qualità delle relazioni affettive e sulla capacità degli adulti di preservare la continuità del legame familiare anche all'interno di diversi assetti organizzativi.

La decisione non trasforma il trasferimento del genitore in una sorta di presunzione implicita di inidoneità o di ostacolo alla relazione con l'altro genitore, muovendosi nella consapevolezza che le vicende familiari contemporanee sono caratterizzate da una complessità tale da non consentire soluzioni automatiche. La Corte ha, pertanto, ricercato un punto di equilibrio tra la tutela dell'equilibrio psicologico del minore e una pluralità di fattori — esigenze lavorative, condizioni economiche, reti familiari di supporto e percorsi personali — valutati in una prospettiva unitaria e non frammentaria.

L'ordinanza restituisce centralità alla funzione del giudice della famiglia, chiamato non a "sanzionare" le scelte dei genitori, quanto a verificare se quelle scelte producano, in concreto, una compromissione dell'interesse del figlio. La Corte riafferma, anche attraverso una rigorosa analisi dei precedenti, un principio di grande rilievo: il diritto del minore alla bigenitorialità non coincide necessariamente con l'immutabilità degli assetti di vita precedenti alla crisi familiare, ma con la possibilità di mantenere relazioni adeguatamente tutelate con entrambi i genitori.

L'aspetto forse più interessante della pronuncia risiede nel respingere una lettura astratta del conflitto familiare, in quanto il processo familiare non può essere governato da categorie rigide o formule standardizzate, poiché ogni vicenda presenta equilibri relazionali, fragilità e bisogni differenti. Ne deriva una concezione del superiore interesse del minore non come clausola generale ed astratta, ma come criterio dinamico, da costruire attraverso un'attenta valutazione della concreta esperienza di vita del bambino. La responsabilità genitoriale non può essere interpretata come sacrificio assoluto della dimensione personale del genitore, ma come esercizio equilibrato di diritti e doveri all'interno di una relazione familiare inevitabilmente trasformata dalla separazione. Emerge, quindi, una lettura relazionale del conflitto, contribuendo ad una visione del diritto di famiglia meno ideologica e maggiormente aderente alla realtà delle relazioni umane.

Ed è per questo motivo che non convince la nota alla sentenza apparsa qualche tempo fa dal titolo *Sui trasferimenti unilaterali la Cassazione si muove tra principi ovvi e trasparenti ideologie* a cura del prof. Maglietta.

L'articolo ha offerto spunti di riflessione sul tema dei trasferimenti unilaterali da parte di un genitore con il figlio in assenza di accordo con l'altro, sul rapporto tra autodeterminazione del genitore, bigenitorialità e interesse del minore, soprattutto sul piano sociologico e culturale. Al contrario, sotto un profilo più strettamente giuridico ed epistemologico, il contributo presenta alcune criticità che ne attenuano la solidità scientifico-giuridica, per l'utilizzo, a parere di chi scrive, di categorie valutative e di espressioni ideologicamente orientate.

Infatti, il tema del bilanciamento tra diritti dei genitori e interesse del minore, si presta ad una duplice lettura: da un lato la dimensione giuridica del provvedimento che va valutata in rapporto alla correttezza dell'*iter* argomentativo, all'interpretazione delle norme, alla coerenza con il sistema, ai precedenti giurisprudenziali; ed una dimensione più strettamente sociologica relativa ai modelli culturali sottesi, alle rappresentazioni della famiglia, della genitorialità o dei rapporti sociali, agli effetti concreti della pronuncia nelle prassi giudiziarie e sociali. I due sistemi di valutazione possono condurre ad una differente lettura del fenomeno, ma che non possono essere tra loro confusi e la seconda non può essere il metro di valutazione della prima.

Il contributo, già a una prima lettura, si caratterizza — anche sotto il profilo grafico, per l'utilizzo di differenti caratteri tipografici — per un'impostazione fortemente assertiva e valutativa, che pare assumere, in più passaggi, i tratti di una riflessione di costume e di una lettura sociologica della vicenda, più che quelli propri di un'analisi strettamente scientifica e giuridica della decisione. L'autore utilizza ripetutamente espressioni dal forte contenuto emozionale “*grottesco, singolare supponenza, carica ideologica, massacrato, imbarazzante in punto di diritto, faziosamente distorta*” che finiscono per compromettere quell'equilibrio critico richiesto a una nota a sentenza: un vizio che non riguarda la libertà di espressione posto che la censura alla motivazione della Corte è legittima, ma il linguaggio adottato tende a sostituire l'argomentazione tecnico-giuridica con valutazioni sociologiche, eccessivamente connotate, che ne riducono la portata.

L'altro limite del contributo riguarda il rischio di sovrapporre il piano del merito con quello della legittimità: l'autore, pur contestando alla Cassazione di sconfinare nel merito, ha sua volta sviluppato un'analisi fortemente fattuale posto che, nell'argomentare, non si limita a criticare la struttura logico-giuridica della motivazione della Suprema Corte, ma entra nel vivo delle valutazioni di opportunità che, invece, competono esclusivamente al giudice di merito.

Ad esempio, la definizione del regime di visita paterno come "punitiva" e la quantificazione del tempo trascorso con il figlio "18 ore nell'arco di 28 giorni" non costituiscono una critica di legittimità, bensì un giudizio di valore sulla congruità di una decisione di merito. Si rimprovera alla Cassazione di non aver censurato un apprezzamento di fatto, attribuendogli una funzione che, processualmente, le è preclusa. Di qui la contraddizione: da un lato, si imputa alla Corte di avere formulato un “*giudizio di merito sui costumi del Paese*”; dall'altro, le si rimprovera, in sostanza, di non avere espresso una diversa valutazione di merito, conforme a quella prospettata dal ricorrente e dalla curatrice speciale.

Ad analoghe considerazioni, si presta la critica mossa alla Corte di Appello e alla Cassazione per non aver atteso gli esiti della CTU disposta in primo grado, perché in tal modo rivela una concezione non giuridicamente condivisibile del rapporto tra valutazione giurisdizionale e accertamento tecnico: la consulenza tecnica nel processo di famiglia ha una funzione importante ma non può essere dirimente, come se l'individuazione del "miglior assetto genitoriale" potesse essere delegata all'esperto.

Questa impostazione finisce per comprimere l'autonomia decisionale del giudice e per trascurare che la CTU costituisce uno strumento istruttorio il quale, pur rappresentando un elemento di particolare rilievo nel percorso logico-argomentativo della decisione, può essere motivatamente disatteso dal giudicante.

La Corte d'Appello, nel ritenere non necessarie ulteriori indagini "in itinere" in assenza di "evidenze tali da acclarare l'inidoneità genitoriale", ha esercitato una prerogativa propria del giudice di merito, ossia quella di valutare la rilevanza, l'utilità e la necessità dei mezzi istruttori ai fini della decisione. La critica rivolta a tale scelta sembra, pertanto, investire non tanto la correttezza processuale del percorso decisionale, quanto il merito stesso della valutazione compiuta.

Un simile impianto argomentativo rischia, inoltre, di attribuire alla dimensione tecnico-peritale un rilievo eccedente rispetto alla sua funzione, in un ambito nel quale la valutazione conclusiva resta necessariamente rimessa al giudice e non può essere, neppure indirettamente, affidata all'esperto.

Ulteriore profilo che contribuisce a spostare la lettura del provvedimento da un piano strettamente tecnico-giuridico è la rappresentazione fortemente dicotomica del rapporto tra libertà di residenza del genitore e diritto alla bigenitorialità. L'autore del commento, infatti, prospetta una sostanziale simmetria tra la posizione della madre che decide di trasferirsi e quella del padre che, per mantenere una presenza significativa nella vita del figlio, sarebbe eventualmente indotto a seguirla.

Una simile impostazione sembra assumere una prospettiva prevalentemente adultocentrica, collocando i genitori su un piano di astratta parità formale e finendo per rappresentare il minore quasi come oggetto di una ripartizione di interessi contrapposti. Essa, tuttavia, tende a trascurare la necessità di una valutazione concreta e casistica delle specificità della singola vicenda familiare, che la giurisprudenza è, invece, chiamata a compiere alla luce del preminente interesse del minore.

Infatti, nella decisione trattata dalla Corte di Appello e dalla Cassazione sono stati valorizzati elementi concreti come l'età del bambino (di 15 mesi) e il fatto che fosse "ancora allattato al seno e in stretto legame con la madre". Questi non possono essere confusi con una "maternal preference", ma vanno considerati come elementi di valutazione del benessere di un bambino in quella specifica fase evolutiva. L'impostazione trascura che il giudizio sull'interesse del minore non può essere ricondotto

a una mera equivalenza formale tra i diritti degli adulti prescindendo da un interesse concreto del minore che non è una categoria astratta ma un contenitore che prende forma in base agli elementi fattuali di quella singola fattispecie.

Per tale ragione, la conclusione secondo cui la decisione costituirebbe espressione di una persistente ideologia maternalista finisce per trasformare una critica giurisprudenziale in una contrapposizione di natura ideologica. La Corte, in realtà, non sembra aderire a una teoria della prevalenza materna, ma si colloca nel solco dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità che, negli ultimi anni, ha più volte ribadito la centralità del criterio concreto dell'interesse del minore, escludendo tanto automatismi a favore del collocamento materno quanto una meccanica pariteticità dei tempi di permanenza.

Quest'ultima, infatti, ove assunta quale parametro astratto e predeterminato, rischierebbe di riflettere una prospettiva maggiormente adultocentrica che realmente puerocentrica, poiché orientata a garantire una simmetria tra le posizioni genitoriali più che a valorizzare i bisogni specifici del minore nel caso concreto.

Ricondurre il bilanciamento a una mera logica di equivalenza tra le compressioni dei diritti di libertà degli adulti significa trascurare che il diritto alla bigenitorialità non si esaurisce, né può essere ridotto, a una ripartizione quantitativa e formalmente paritetica dei tempi di permanenza, ma deve essere concretamente declinato alla luce della sua effettiva sostenibilità e della reale rispondenza ai bisogni, ai tempi di sviluppo e all'interesse del minore.

La critica dell'autore, focalizzata quasi esclusivamente sul diritto del padre a una frequentazione più ampia, non si confronta a sufficienza con il potenziale pregiudizio che trasferimenti frequenti e prolungati avrebbero potuto arrecare a un bambino così piccolo. Questa impostazione, ossia attribuire alla Suprema Corte, una "carica ideologica" finisce per diventare più una figura retorica che un'argomentazione giuridica squalificando la decisione senza dimostrare in modo convincente che la Corte abbia effettivamente applicato un automatismo basato sul genere del genitore.

Al contrario, la motivazione della Corte, così come riportata, sembra ancorata a una valutazione di fatto (l'età e le esigenze del bambino). L'autore stesso ammette che la Cassazione nega di aver utilizzato il criterio della maternal preference, ma liquida tale affermazione come *una excusatio non petita* e questo modo di argomentare è

sintomatico di un pre-giudizio: la decisione è sbagliata perché ideologica, e ogni elemento contrario a questa tesi viene interpretato come una conferma della stessa.

Paradossalmente, è proprio la nota a rivelare una marcata impostazione culturale e valoriale. L'insistenza sulla necessità di un affidamento "effettivamente condiviso" e la critica rivolta alla giurisprudenza che esclude una "simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi" lasciano emergere una precisa concezione del conflitto familiare, orientata verso un modello di genitorialità tendenzialmente speculare e simmetrico. Tale impostazione, pur pienamente legittima sul piano teorico, viene prospettata come approdo interpretativo sostanzialmente preferibile, mentre l'orientamento seguito dalla Corte viene qualificato come espressione di una visione ideologica.

L'autore richiama, inoltre, in termini generali, la "contestata scientificità" della maternal preference, senza tuttavia sviluppare un effettivo confronto con il dibattito interdisciplinare in materia, né con gli studi psicologici, evolutivi e neuroscientifici relativi all'attaccamento precoce, alla continuità delle cure, alla regolazione affettiva o agli effetti che trasferimenti geografici significativi possono produrre nei minori in tenera età.

La nota critica ha, inoltre, fornito degli spunti di riflessione anche sul ruolo del curatore speciale del minore rispetto alle sue conclusioni. L'autore presenta lo "scavalcamiento della posizione della curatrice" come un errore quasi in sé, senza considerare che il curatore è, al pari degli altri attori del processo, una parte e non un ausiliario del Giudice.

Il curatore speciale costituisce certamente una figura processuale di particolare rilievo, funzionale a garantire la rappresentanza e la tutela dell'interesse del minore all'interno del processo. Le sue conclusioni, tuttavia, non assumono carattere vincolante né possono essere elevate a verità processuale intangibile. Anche il curatore formula una valutazione — pur qualificata e meritevole di particolare attenzione — che il giudice conserva il potere-dovere di esaminare criticamente, ponendola a confronto con l'insieme degli elementi acquisiti al giudizio.

Sostenere che la Corte avrebbe dovuto motivare in modo più approfondito il proprio dissenso rispetto alla posizione del curatore speciale costituisce, pertanto, una critica legittima sul piano della tecnica motivazionale; diverso è, invece, ritenere che il mancato adeguamento alle conclusioni del curatore rappresenti, di per sé, un *vulnus* alla correttezza della decisione.

Presentare, dunque, il mero dissenso rispetto alle conclusioni del curatore speciale come una “criticità” o addirittura come un’“aporìa” del sistema rischia di attribuire a tale figura un ruolo sostanzialmente para-decisorio che non le appartiene, con il pericolo di comprimere la funzione propriamente giurisdizionale del giudice.

Attribuire al curatore una sorta di primazia decisoria indiretta rischia di alterarne la funzione processuale. Il curatore speciale, infatti, non è il depositario esclusivo dell’interesse del minore, né le sue valutazioni possono assumere carattere vincolante. Anche le sue conclusioni rappresentano una lettura interpretativa della vicenda familiare, certamente qualificata, ma pur sempre suscettibile di essere condivisa oppure superata dal giudice all’esito della complessiva valutazione del materiale istruttorio.

La Corte avrebbe, pertanto, potuto legittimamente ritenere prevalenti altri elementi ritenuti maggiormente coerenti con l’interesse concreto del minore, quali la tenera età del bambino, la continuità dell’accudimento materno o l’esigenza di evitare ulteriori fattori di destabilizzazione in una fase particolarmente delicata del suo sviluppo.

In conclusione, l’articolo, pur partendo da spunti di indubbio interesse, scivola in una critica che confonde costantemente il piano della legittimità con quello del merito, rivelando un’impostazione fortemente orientata, che finisce per compromettere l’equilibrio e la neutralità scientifica richiesti a un commento tecnico a sentenza, ma pur sempre possibile in chiave sociologica.

Infatti, quanto prospettato merita attenzione sul piano culturale e sociologico, poiché la vicenda processuale si inserisce in un contesto di profonda trasformazione dei modelli familiari e delle dinamiche relazionali successive alla separazione. Il tema dei trasferimenti unilaterali del genitore collocatario richiama inevitabilmente il difficile equilibrio tra libertà di autodeterminazione dell’adulto, diritto alla mobilità personale e lavorativa, tutela della continuità affettiva del minore e concreta attuazione del principio di bigenitorialità.

Sotto questo profilo, il caso può condurre ad una riflessione più ampia sull’evoluzione del ruolo genitoriale nella società contemporanea e sulle difficoltà che il sistema giudiziario incontra nel conciliare il riconoscimento delle libertà individuali con l’esigenza di preservare relazioni genitoriali effettive e stabili. Allo stesso modo, la vicenda consente di interrogarsi sui cambiamenti anche culturali, della presenza materna

e paterna nella vita del minore e su quali modelli di organizzazione familiare vengano concretamente favoriti o resi più difficoltosi dalle scelte giudiziali.

Si tratta, tuttavia, di una riflessione che rimane ancorata prevalentemente al piano sociologico, culturale e, in parte, politico del diritto di famiglia. Diverso è invece il piano della valutazione giuridica della decisione della Corte Suprema, che avrebbe richiesto un'analisi orientata ai limiti del giudizio di legittimità, alla coerenza argomentativa del provvedimento e ai parametri normativi e processuali applicabili, senza sovrapporre a tale scrutinio valutazioni ideologiche o generalizzazioni sui modelli di genitorialità.